



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

LA TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO
DEGLI ONERI DETRAIBILI

RIFERIMENTI

- Art. 15, TUIR
- Istruzioni mod. REDDITI 2021 PF
- Circolare Agenzia Entrate 25.6.2021, n. 7/E

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente "sforato" i consueti chiarimenti riguardanti gli oneri deducibili / detraibili, in vista della presentazione del mod. 730 / REDDITI 2021.

Uno degli aspetti di maggior interesse, considerata la frequenza dei casi, riguarda sicuramente l'obbligo di tracciabilità del pagamento degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.

In particolare, l'Agenzia:

- *fornisce utili indicazioni in merito alla documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili;*
- *precisa che, per le prestazioni sanitarie erogate da una struttura accreditata al SSN, l'esonero dall'obbligo di tracciabilità riguarda sia le prestazioni fornite in regime di convenzione con il SSN che in regime privato;*
- *specifica che, tra gli acquisti di medicinali e le prestazioni sanitarie esonerati dall'obbligo di tracciabilità rientrano anche i farmaci veterinari e le prestazioni mediche veterinarie (se fornite da una struttura accreditata al SSN);*
- *evidenzia che, se il pagamento è effettuato utilizzando il c/c o la carta di credito di un soggetto diverso dal dichiarante, la detraibilità della spesa per quest'ultimo non viene meno se la stessa rimane a suo carico.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con la recente Circolare 25.6.2021, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito l'ormai consueta "raccolta" dei principali chiarimenti riguardanti gli oneri deducibili / detraibili, in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2021).

Uno degli aspetti di maggior interesse, considerata la frequenza dei casi, riguarda l'**obbligo di tracciabilità del pagamento degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%** ai sensi dell'art. 15, TUIR ed altre disposizioni normative.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In particolare si rammenta che con l'art. 1, commi 679 e 680, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il Legislatore, **a decorrere dal 2020** (Informativa SEAC [9.3.2020, n. 74](#)):

- ha introdotto l'obbligo di **utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili** per poter fruire della **detrazione IRPEF del 19%** prevista dall'art. 15, TUIR ed altre disposizioni normative (ad esempio, spese sanitarie non rientranti nell'esonero, spese di istruzione / funebri / veterinarie / di intermediazione immobiliare / per l'attività sportiva dei ragazzi, interessi passivi mutui, premi assicurativi, canoni di locazione studenti universitari fuori sede nonché canoni per l'affitto di terreni agricoli da parte di giovani coltivatori diretti / IAP e spese per la frequenza dell'asilo nido dei figli);
- ha previsto l'**esonero da tale obbligo** per l'acquisto di **medicinali e di dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche ovvero da strutture sanitarie private accreditate al SSN**. Dette spese, pertanto, al ricorrere delle consuete condizioni sono detraibili anche in presenza di un pagamento in contanti.

Per le spese con obbligo di tracciabilità, il pagamento va effettuato con:

- versamento bancario o postale;
- ovvero
- altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97, quali:
 - bonifico / bollettino bancario / postale;
 - carte di debito / credito e prepagate;
 - assegni bancari / circolari;
 - altri sistemi di pagamento tracciabile (ad esempio, i pagamenti digitali con addebito su un c/c).

Merita inoltre evidenziare che:

- la disposizione in esame **non incide sulla deducibilità e sulla detraibilità** degli oneri per i quali la **percentuale di detrazione è fissata in misura diversa** (ad esempio, detrazione del 20% - 26% ovvero detrazione forfetaria per gli inquilini dell'immobile destinato ad abitazione principale);
- sia nel corso del 2020 che del 2021, sono stati più volte richiesti, proposti e ipotizzati moratorie e differimenti per l'applicazione dell'obbligo in esame che, in definitiva, **non sono stati accolti**, come confermato da ultimo dall'Agenzia nella citata Circolare n. 7/E.

Conseguentemente, ferme restando le esclusioni espressamente previste dalla norma (citato comma 680), la necessità che la spesa sia stata sostenuta con un mezzo di pagamento tracciabile per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% trova applicazione per le **spese sostenute a decorrere dall'1.1.2020**.

DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO TRACCIABILE

La novità in esame **comporta la necessità di verificare**, da parte del soggetto tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi (CAF / professionista), oltre ai consueti dati, anche la **modalità di pagamento della spesa** per la quale il dichiarante intende fruire della detrazione IRPEF del 19%.

A tal fine, nella citata Circolare n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento e le indicazioni fornite in precedenza, specifica quanto segue.

La dimostrazione dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può avvenire, innanzitutto, **mediante la relativa annotazione in fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene / effettua la prestazione.**

In altre parole, nella fattura rilasciata dal soggetto che ha fornito la prestazione (ad esempio, lo specialista che ha effettuato la visita medica "privata") ovvero sullo scontrino / documento commerciale del soggetto che ha ceduto il bene "agevolato", deve essere **riportata la dicitura riguardante la modalità di pagamento**, quale, ad esempio, **"pagamento con bonifico" / "pagamento con bancomat" / "pagamento elettronico".**

Merita evidenziare che detta annotazione deve essere **riportata dal soggetto che emette il documento.** L'Agenzia non contempla la possibilità che il documento di spesa sia integrato con detta annotazione da parte del soggetto che ha sostenuto la spesa e intende fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

In mancanza di tale specifica nella documentazione attestante la spesa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato **mediante prova cartacea della transazione**, ovvero tramite:

- **ricevuta della carta di debito / credito;**
- **copia del bollettino postale;**
- **MAV;**
- **ricevuta di pagamento con PagoPA;**
- documenti simili.

Con riferimento agli **interessi passivi relativi ai mutui ipotecari** l'Agenzia specifica che, sono idonee a dimostrare il rispetto del requisito di tracciabilità **le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo** (banca / posta) relative alle rate di mutuo pagate e la **certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati.**



In ogni caso, **in assenza di altra documentazione specifica**, il contribuente ha sempre la possibilità di utilizzare l'**estratto conto**. In merito va evidenziato che nella citata Circolare n. 7/E l'Agenzia specifica che:



- **"l'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili";**
- **"i CAF e i professionisti ... nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente".**

PAGAMENTI TRAMITE ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA VIA SMARTPHONE / APP

In merito ai pagamenti effettuati tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, con l'inserimento di un codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito / debito e senza un dispositivo dotato di tecnologia NFC, l'Agenzia precisa che tali sistemi di pagamento **possono essere considerati "tracciabili" essendo collegati a c/c bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.** Al ricorrere di tale fattispecie, il contribuente deve esibire:

- il documento fiscale relativo all'onere sostenuto;
- la **documentazione attestante che il pagamento è avvenuto** per il tramite delle predette applicazioni, che può essere rappresentata **anche dalla e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma** su cui è stata effettuata l'operazione.

Anche in tali casi, come sopra evidenziato, in assenza di altro mezzo di prova del pagamento, è possibile esibire l'**estratto conto della banca a cui il predetto Istituto è collegato, a condizione che riporti tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento**. Qualora dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni necessarie, va esibita **anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app**.

DETRAZIONE SPETTANTE AL SOGGETTO CHE SOSTIENE LA SPESA

Merita evidenziare che nella Circolare n. 7/E in esame l'Agenzia specifica che quanto sopra esposto con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti e conseguenti controlli da parte di chi presta l'assistenza fiscale non modifica i presupposti e le condizioni per la fruizione della detrazione IRPEF del 19% ordinariamente previsti ed applicati in passato.

Con particolare riferimento alla spettanza della detrazione al **soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa** l'Agenzia precisa che l'onere può essere considerato



"sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa".

Così, ad esempio, prosegue l'Agenzia, può accadere che:

- venga utilizzata la **carta di debito / credito intestata al figlio per pagare una spesa detraibile del padre**, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, senza che il padre perda il diritto alla detrazione. In tal caso, per dimostrare che l'onere è stato effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa (padre) è **sufficiente la dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio (anche in contanti) la spesa sostenuta;**
- il contribuente **utilizzi la propria carta di credito per pagare spese detraibili riferite al coniuge**, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, senza che il coniuge perda il diritto alla detrazione, fermo restando che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (coniuge). Per attestare tale circostanza può essere **sufficiente la cointestazione del c/c** sul quale è emessa la carta di credito.

Al fine dei controlli da operare in sede di predisposizione del mod. REDDITI, pertanto, va verificato che il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone la stessa in dichiarazione, fermo restando che per i familiari fiscalmente a carico il documento può essere intestato a questi ultimi, come di consueto.

SPESE ESCLUSE DALL'OBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Come sopra rammentato, l'obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili **non opera per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche ovvero da strutture sanitarie private accreditate al SSN**.

DISPOSITIVI MEDICI

In merito all'esonero dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per l'acquisto di dispositivi medici, nella Circolare n. 7/E in esame, dopo aver rammentato le consuete condizioni per poter considerare un bene "dispositivo medico", l'Agenzia precisa che **l'esonero dall'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili riguarda anche l'acquisto / affitto delle protesi**, atteso che le stesse rientrano nella categoria dei dispositivi medici.

Diversamente, la detrazione del 19% per le **spese di manutenzione delle protesi** risulta **soggetta all'obbligo di tracciabilità** dei pagamenti **quando la stessa è eseguita da una struttura non accreditata al SSN**.

PRESTAZIONI SANITARIE

In merito alle prestazioni sanitarie è sorto il dubbio circa l'applicabilità di tale esonero alle **prestazioni sanitarie erogate in regime privato**, che l'Agenzia ha risolto precisando che:



"tenuto conto che la deroga prevista all'effettuazione di pagamenti con sistemi tracciabili per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti".

In altre parole, pertanto:

- è **irrilevante** il regime con il quale viene erogata la prestazione (in convenzione con il SSN ovvero privato);
- **rileva il soggetto / struttura che eroga la prestazione** sanitaria:
 - se **accreditato al SSN**, è **possibile detrarre** la spesa **anche se** il pagamento è effettuato **in contanti**;
 - se **non accreditato al SSN**, è **necessario rispettare l'obbligo di tracciabilità** del pagamento per poter detrarre la spesa.

A tal fine l'Agenzia precisa che, se tale aspetto non è indicato nel documento attestante la spesa, il soggetto che presta l'assistenza fiscale può **fare riferimento agli elenchi pubblicati sui siti regionali** ai sensi dell'art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 in base al quale *"è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate"*.

Così, ad esempio, risulta **necessario utilizzare una modalità di pagamento tracciabile** per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% per le seguenti prestazioni sanitarie **eseguite da / in strutture non accreditate al SSN**:

- certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
- prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati ad interventi chirurgici o a degenze;
- prestazioni volte a facilitare l'autosufficienza / integrazione / trasporto delle persone con disabilità;
- interventi di manutenzione protesi;
- cure termali.

SPESE VETERINARIE

Con riferimento alle spese veterinarie, nella Circolare n. 7/E in esame, l'Agenzia precisa che:

- le spese per l'**acquisto di farmaci ad uso veterinario sono detraibili anche se pagate in contanti**. Anche a detti farmaci, pertanto, risulta applicabile il citato comma 680 che prevede l'**esonero dall'obbligo di tracciabilità** *"per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici"*;
- le spese per le **prestazioni del veterinario** vanno trattate **come le prestazioni sanitarie** sopra esaminate e pertanto, sono detraibili:
 - **solo se pagate con strumenti tracciabili** se erogate da un soggetto / struttura **non accreditato al SSN**;
 - **anche se pagate in contanti** se erogate da un soggetto / struttura **accreditato al SSN**.

